

Imposta di bollo su denuncia sismica

Per tutte le opere e gli interventi sottoposti a denuncia e sull' intero territorio regionale, la denuncia è redatta ai sensi dell' art. 93 del D.P.R. 380/2001 sul Modello 1, compilato in ogni sua parte con una copia in regola con l' imposta di bollo.

Per le varianti alle opere e agli interventi già oggetto di denuncia, la denuncia è redatta sul Modello 2, compilato in ogni sua parte, di cui una copia in regola con l' imposta di bollo.

Imposta di bollo su relazioni a strutture ultimate e collaudi statici

Si informa l'utenza che per i depositi delle relazioni a strutture ultimate (art. 6 L. 1086/71) e dei collaudi statici (art. 7 L. 1086/71) deve essere corrisposta l'imposta di bollo vigente nella misura di € 16,00 (da intendersi n. 4 facciate formato bollo), sia per la copia che resta agli atti dell'Ufficio sia in relazione alla copia destinata ad essere restituita all'istante, munita dell'attestazione di avvenuto deposito, così come previsto nella [risoluzione n. 139/E del 29/05/2009](#) dell'Agenzia delle Entrate.